



L'obiezione di coscienza in sanità

Renzo Puccetti

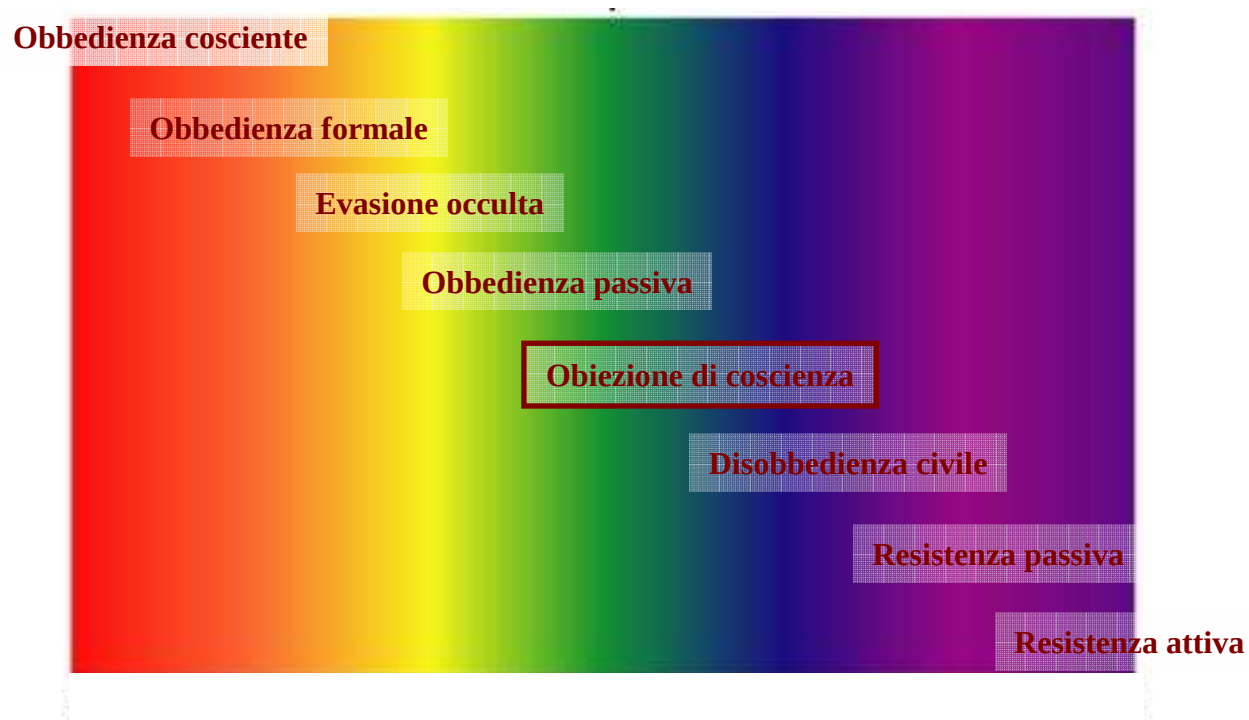
European Medical Association – Research Unit

Modena, 3 novembre 2010

Aspetti teoretici



Le posizioni di fronte a una legge



Etimologia

- **Obiezione** : *ob-jacere*, contro-gettare
- **Coscienza**: *cum-scire*, intensamente conoscere.
- **Quindi**: una conoscenza profonda (che collaborare ad una certa azione è male) è gettata contro (il legislatore).

Definizione

- **Obiezione di coscienza:** rifiuto di un comportamento, che viene imposto da una norma formalmente legittima dello Stato di cui il soggetto è cittadino e all'osservanza della quale egli è giuridicamente tenuto.
- **Obiezione di coscienza in sanità:** rifiuto da parte di un operatore sanitario di ubbidire ad una legge che lo obbliga a mettersi a disposizione dell'autorità medica competente per l'esecuzione di un intervento in contrasto con la propria coscienza. (Perico, 1985)

Cosa fa l'obiettore di coscienza ?



- Non contesta l'autorità
- Non contesta la legalità della legge
- Presuppone che la legge non crei il diritto, ma che la legge debba servire il diritto → *licitum quia iussum*
- Contesta ad una determinata legge di non servire la giustizia.

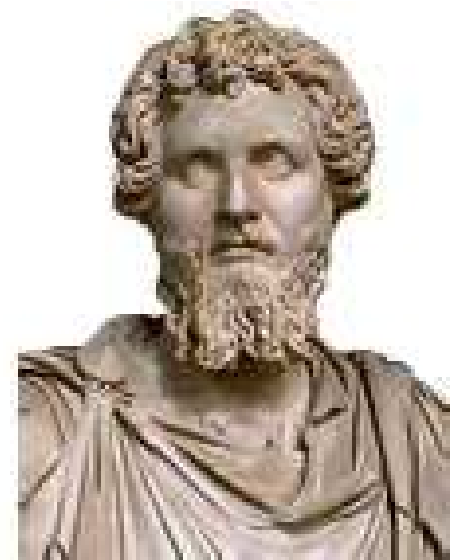
Il giuspotivista al contrario pensa

- **IL LECITO È DI PER SÉ GIUSTO**
- Guglielmo di Ockham (1288-1349): “*iussum quia licitum*”
- Il giurista Hans Kelsen (1881-1973) sostiene che Pilato si comporta da perfetto democratico chiedendo alla folla “*volete che liberi Gesù?*” affidando la verità e la giustizia alla decisione della maggioranza, nonostante fosse convinto della completa innocenza del Nazzareno.
(Possenti V., Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Genoa, 1991: 345 ff.)



Ma che cos'è la giustizia ?

- **Ulpiano** (170-228 d.C.): “*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere*”” (La giustizia è la ferma e costante volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto).



Dottrina giuridica: 3 aspetti della giustizia

- **Giustizia Commutativa**

- (ad es. se compro una cosa devo pagarne il prezzo)

- **Giustizia Distributiva**

- (ad es. se lo stato pone delle imposte a carico dei cittadini deve distribuire equamente i pesi, graduando l'ammontare dell'imposta in base alla capacità contributiva di ogni cittadino)

- **Giustizia Retributiva**

- (ad es. se un cittadino viola la legge penale dovrà sopportare l'inflizione della pena prevista dalla legge per quella violazione)

Giustizia: una prospettiva trascendente

- In senso biblico la giustizia è qualcosa di molto più ampio ed ha a che vedere con la rettitudine morale e la conformità alla volontà di Dio da cui il giusto è amico di Dio.
- Giuseppe, uomo giusto
- Tra gli ebrei si riconoscono i “giusti tra le nazioni” nei non-ebrei che a rischio della vita hanno salvato un ebreo dalla shoah.



Giorgio Perlasca

LEGGE

GIUSTIZIA



Supremazia della legge: c'è chi dice no !

- **Creonte:** *“sapevi degli ordini gridati dal banditore che vietavano queste azioni?”*. (Sofocle)



- **Antigone:** *“Non presagivo che i tuoi gridati ordini fossero a tal punto potenti da dare, a te che sei mortale, il diritto di trasgredire le leggi non scritte, ma infallibili, degli dèi.”*. (Sofocle)

Supremazia della legge: c'è chi dice no !

- Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici degli Ebrei, delle quali l'una si chiamava Shifra e l'altra Pua. E disse: *"Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, e le vedrete sulla seggiola, se è un maschio, uccidetelo; ma se è una femmina, lasciatela vivere"*.
- Ma le levatrici temettero Iddio, e non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro; lasciarono vivere i maschi.
- Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici, e disse loro: *"Perché avete fatto questo, e avete lasciato vivere i maschi?"*
- E le levatrici risposero a Faraone: *"Egli è che le donne ebree non sono come le egiziane; sono vigorose, e, prima che la levatrice arrivi da loro, hanno partorito"*.
- E Dio fece del bene a quelle levatrici; e il popolo moltiplicò e divenne oltremodo potente. (Es 1: 15-20)

Supremazia della legge: c'è chi dice no !

- *“Un uomo può essere decapitato senza gran danno, anzi con suo indicibile bene e felicità per l’eternità”.*
(Thomas More)



Obiezione di coscienza come diritto umano

1. “Ogni **uomo** ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione”

(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 18)

2. “Ogni **persona** ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”

(Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 9)

3. “Ogni **individuo** ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”

(Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 10)

Obiezione di coscienza come diritto costituzionale

- La Costituzione Italiana non nomina l'obiezione di coscienza, ma è consolidato in dottrina che esso sia implicatamente contemplato negli articoli:
- 2 (diritti inviolabili dell'uomo)
- 3, 7, 8, 19, 20 (libertà di religione)
- 21 (libertà di pensiero)

Obiezione di coscienza come diritto costituzionale

- **Corte Costituzionale Italiana:** *“Non vi è garanzia dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali, senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale culturale e il fondamento di valore etico-giuridico [...] la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo [...] essa gode di una protezione costituzionale”* (Cort. Cost. n. 476/1991)

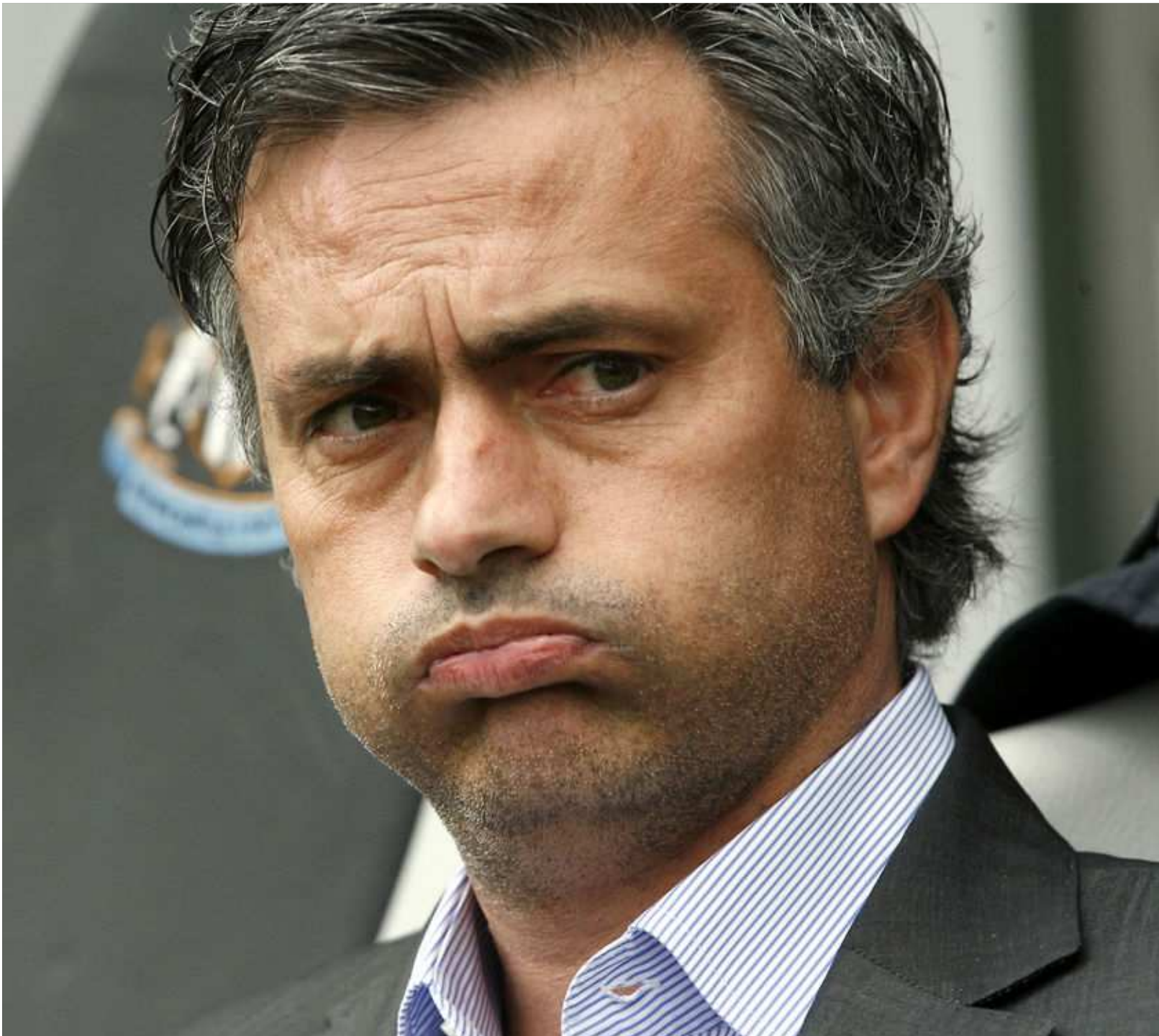
Un'obiezione all'obiezione

- **Violazione del principio di legalità:** se si concede il diritto a non rispettare la legge sulla base di motivazioni personali di coscienza, non si mina alla radice la legge alla sua base ed alla fine non si mina la convivenza pacifica e la società stessa cui ognuno è chiamato a contribuire attraverso il rispetto della legge (principio di solidarietà) ?

Risposta: NO!

- L'obiezione di coscienza poggia su 2 pilastri:
 - Principio di autonomia (aspetto soggettivo)
 - Principio di rilevanza (aspetto oggettivo)
-
- L'obiezione di coscienza si svolge nei confronti di un bene rilevante, anzi fondativo, per lo stesso Stato: tutela e promozione della dignità umana → tutela del diritto alla vita.
 - Quando la legge si discosta dal principio meta-giuridico fondante deve riconoscere l'obiezione di coscienza per tutelare:
 - Il singolo cittadino
 - Lo stesso Stato che su quel principio si erge.





G
l
i

i
n
s
o
f
f
e
r
e
n
t
i

EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights



- Opinione 4/2005
- La libertà di coscienza non è un valore assoluto.
- Laddove l'aborto è legale il diritto ad abortire deve prevalere sulla libertà di coscienza dei medici.

EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights

- *“Il diritto all’obiezione di coscienza dovrebbe essere **regolato** in modo da assicurare che, nei contesti dove l’aborto è legale, nessuna donna sia privata dall’ottenere un effettivo accesso al servizio medico dell’aborto.*
- *Secondo il Network, questo implica che lo Stato interessato deve assicurare:*
 - *che un **rimedio efficace** sia attuato per affrontare il rifiuto di effettuare l’aborto*
 - *che sia imposto un **obbligo** al sanitario che esercita il suo diritto di obiezione di coscienza religiosa di **indirizzare** la donna che chiede l’aborto ad un altro medico qualificato che accetterà di effettuare l’aborto*
 - *che un **altro medico** qualificato sia davvero **disponibile**, anche nelle aree rurali, geograficamente distanti dal centro. “*

Obiezione di coscienza: gli insofferenti

- Durante un dibattito alla Camera dei deputati del 1988, Rodotà ha proposto l'abolizione del diritto di obiezione di coscienza.



Obiezione di coscienza: gli insofferenti



- L'obiezione di coscienza riguardo la prescrizione della pillola del giorno dopo è *“incompatibile col sistema sanitario pubblico di uno Stato laico”*.
- *“Da persona laica ma rispettosa del prossimo, penso che questi medici non possano restare al servizio del sistema sanitario nazionale [...] credo che questa morale così elastica sia incompatibile col servizio sanitario nazionale e chi se ne fa portatore dovrebbe essere espulso”*.

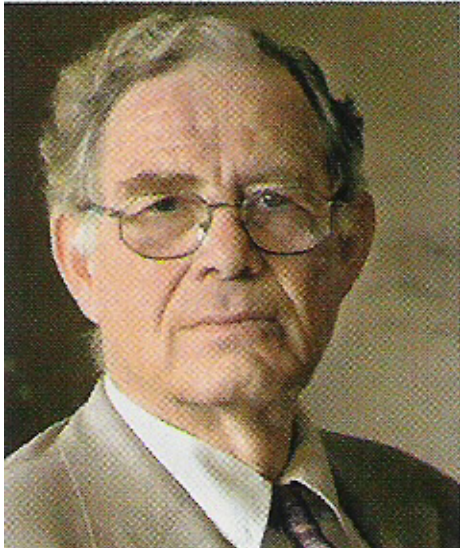
Il tollerante ideologico



monsignor Jean Laffitte

- Si è creata una realtà “ideologicamente tollerante” che paradossalmente “non tollera l'idea che ci sia una verità da cercarsi; che una tale verità possa avere un carattere universale; che siano necessari i dibattiti di fondo”.
- Si situa sempre “al di sopra dei dibattiti” rivendicando “il diritto di giudicare le parti presenti”; “la sua posizione la situa sempre praticamente dalla parte delle posizioni più teoricamente tolleranti, posizioni sicuramente le meno disturbanti per l'equilibrio consensuale che essa pretende di mantenere”.
- Così “impone in questo modo un pensiero unico che può generare un totalitarismo ideologico e sociale”,

Ernst-Wolfgang Böckenförde



- *“Lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire”.*
- *“Da una parte esso può esistere come Stato liberale solo se la libertà, che esso garantisce ai suoi cittadini, si regola dall'interno, vale a dire a partire dalla sostanza morale del singolo e dall'omogeneità della società. D'altra parte, se lo Stato cerca di garantire da sé queste forze regolatrici interne attraverso i mezzi della coercizione giuridica e del comando autoritativo, esso rinuncia alla propria liberalità e ricade – su un piano secolarizzato – in quella stessa istanza di totalità da cui si era tolto con le guerre civili confessionali”.*

Relazione medico-paziente

- **Relazione** → lat. p.p. referre = portare indietro.
- Medico riporta a paziente e paziente riporta a medico.



Casting



- **Paziente:** lat. *patior*, gr. *πασχω*
– soffrire
- **Paziente:** persona che, presa coscienza di un problema di salute e della propria incompetenza a risolverlo, prende l'iniziativa di rivolgersi a chi è in grado di aiutarlo.

Casting

- **Medico:** radice *madh-*
 - Curare
 - Conoscere
- **Medico:** persona scelta dal paziente o da lui accettato per ricevere aiuto al fine di guarirlo (qualche volta), curarlo (spesso), accoglierlo (sempre)



Ruoli diversi



Medico e Paziente sono Persone

*“persona est sui iuris et alteri
incommunicabilis”*

- **DIGNITÀ**
 - **INCONDIZIONATA**
 - **INALIENABILE**

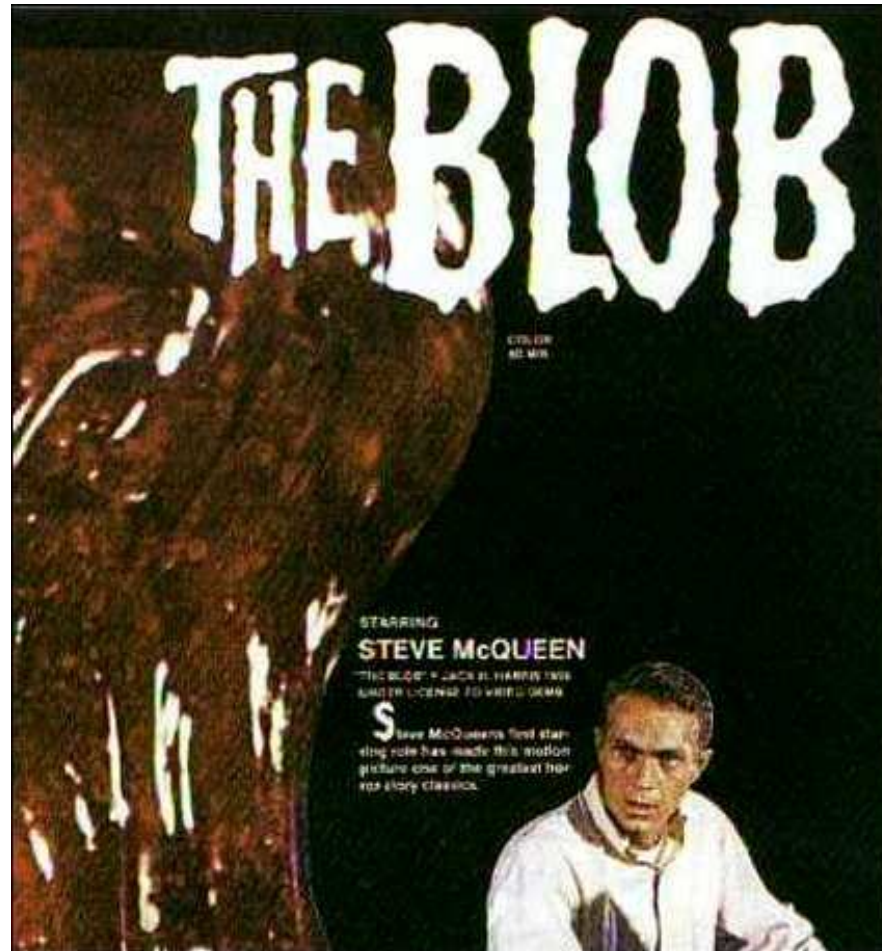
Pari dignità



- Il processo di autonomizzazione del paziente nasce per meglio tutelare il bene del paziente, non come fine a se stesso.
- 1215 Re Giovanni da Senza Terra
 - Habeas Corpus è inserito nella Magna Charta



Autonomia



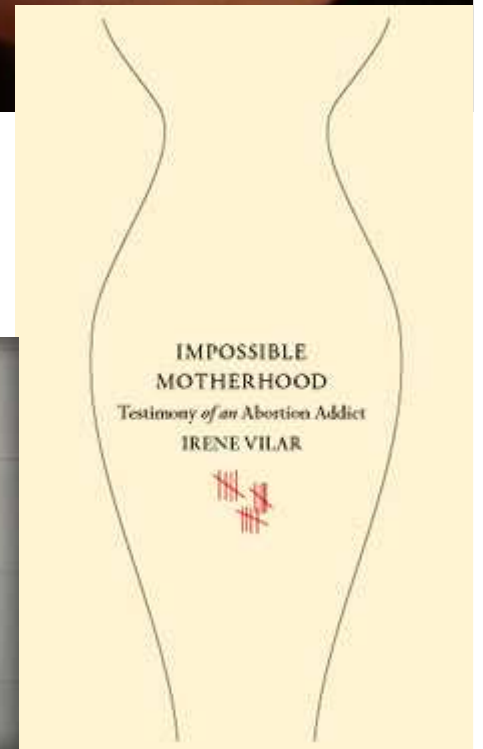
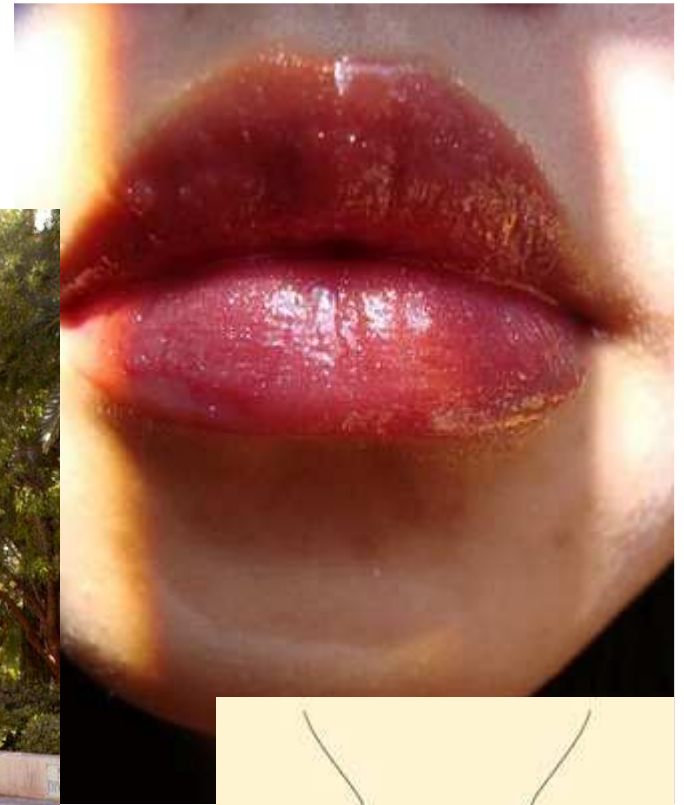
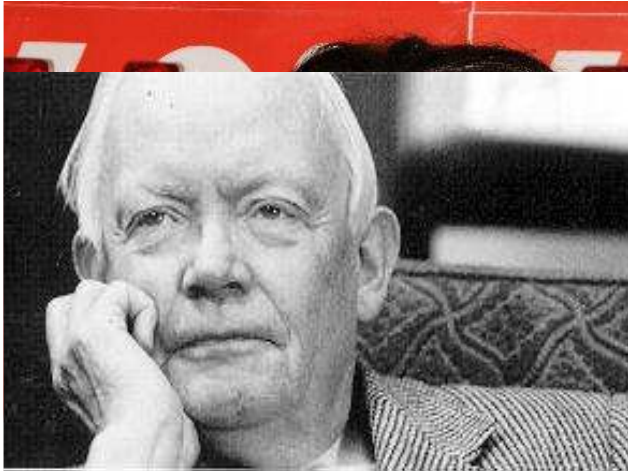
L'autonomia si trasforma in ubris



L'autonomia comincia a sganciarsi da ogni riferimento oggettivo

- “autogoverno *libero* sia *da interferenze* che hanno il controllo esercitate da altri, sia *da limitazioni*, quali un'inadeguata comprensione che impedisce la scelta dotata di significato” . Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. (2001). *Principles of Biomedical Ethics* (5th Ed.). New York: Oxford.
- «abusare della libertà per autodegradarsi» (Gunter Dürig).

La medicina del deseo



Il Tecno-prostituto



Lo Iatro-Penelope



The window-mirror: a new model of the patient-physician relationship

Stephen Buetow, Glyn Elwyn
Open Medicine, Vol 2, No 1 (2008)

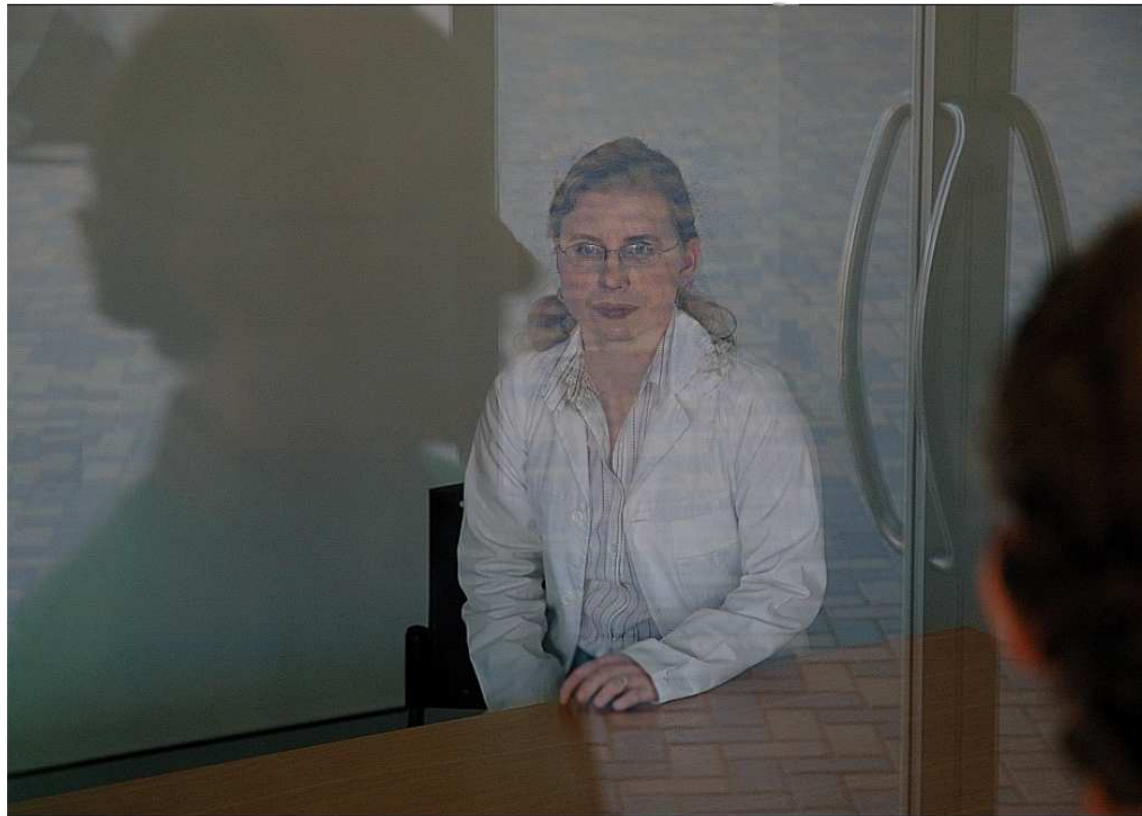


Figure 1: The window mirror



ALLEANZA TERAPEUTICA

Obiezione di coscienza

(Cooperazione formale ad un'azione malvagia?)

*"Can you ask me to do something that violates
my deepest professional beliefs? [...]"*

*There should be a balance, I should not impose
on you; you should not impose on me. [...]"*

I cannot send you to someone else"

(Edmund Pellegrino)

(<http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/medical/physician-patient.htm>)



**Il medico obiettore ha il dovere di informare
e chiarire, non di indirizzare.**



Dal patrignalismo



All'infantilismo

Aspetti applicativi



Obiezione di coscienza in sanità: legge italiana

- Legge 194/78 (art. 9)
- Legge 412/93 (art. 1-4)
- Legge 40/2004 (art. 16)

Legge 194/78 (art. 9)

- Il personale sanitario ed esecutore dell'intervento
- Dichiarazione preventiva necessaria
- Inviata al Direttore sanitario dell'Ordine
- Entro 1 mese
- → effetto
- Oltre tale termine
- Sempre revocabile da parte dell'interessato
- Esonera l'interessato dal compimento delle "procedure" necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza
- Non esonera dalla "assistenza antecedente e conseguente all'intervento"
- La regione garantisce le prestazioni attraverso la mobilità del personale
- Non invocabile quando l'intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
- Revocata immediatamente se l'interessato prende parte alle procedure di I.V.G. al di fuori dei casi previsti

Punti critici:

Documento dopo il colloquio con la gestante

Esami pregressi e intervento

Definire i **confini** tra le attività necessarie per l'IVG (Aborto medico) e l'assistenza antecedente e conseguente al

Personale → generico

Attività → generico

Il personale esercente le attività ausiliarie [alla procedura di IVG]

(tutti i possibili collaboratori non inclusi nella legge 1265, es. studenti, biologi, personale amministrativo, ecc.)

R.D. 27/07/1934,

Sono compresi:

i professionisti sanitari (medico, farmacista)

i professionisti sanitari ausiliari (levatrice [ostetrica], infermiere)

gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie (tecnici di radiologia)

Deroga unicamente per:

Salvare la vita (non per questioni di salute, di assistenza, di comfort)

Pericolo imminente (non possibile, eventuale, futuro)

I confini dell'obiezione:

Il documento per accedere alla I.V.G.

1. Incontro con la donna [personale (non necessariamente medico) di consultorio, servizio ginecologico, medico di fiducia]:

- a) **Il medico di fiducia**, in quanto libero professionista operante in regime contrattuale, non è tenuto a svolgere il colloquio
- b) **Il medico operante nel distretto o nel servizio ginecologico** (anche se obiettore) assume un obbligo contrattuale a svolgere le mansioni previste, quindi anche il colloquio che non è attività specificamente e necessariamente volta alla IVG, ma semmai volta a scongiurare l'IVG. L'obiettore ha il dovere deontologico di informare la donna della sua obiezione di coscienza.

Il medico di fiducia, in quanto libero professionista operante in regime contrattuale, non è tenuto a rilasciare la documentazione o la certificazione successiva

Il medico operante nel distretto o nel servizio ginecologico (se obiettore) non può effettuare una pratica specificamente (unica funzione è accedere alla procedura) e necessariamente (senza di esso non si accede alla procedura) volta all'interruzione della gravidanza.

La partecipazione costituisce motivo di decadenza dalla dichiarazione di obiezione.

2. Al termine dell'incontro, il medico di fiducia, o di fiducia della donna rilascia:

- a) Certificato attestante l'urgenza dell'intervento
- b) Documento
 - I. Attestante la gravidanza
 - II. L'avvenuta richiesta
 - III. Invito a sospendere per 7 giorni

I confini dell'obiezione: L'assistenza

1. “Specificamente e necessariamente”

- L'obiettore ha diritto a non partecipare ad ogni attività che configuri queste due caratteristiche

2. “Antecedente e conseguente”

- L'obiettore ha diritto a non assistere l'interruzione di gravidanza (esami pre-procedura), ma deve sempre assistere la donna (igiene, alimentazione, altri disturbi).

**Consiglio di Stato:
sentenza n. 428 del 10-10-1983**

I confini dell'obiezione: L'aborto farmacologico

- Situazioni concrete di partecipazione ad attività necessarie e specifiche all'IVG
 1. Prescrizione/somministrazione del mifepristone
 2. Prescrizione/somministrazione delle PG
 3. Revisione della cavità in assenza di un dato certo attestante il decesso del concepito (presenza di un cadavere embrionale)

Legge 12 Ottobre 1993 n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

- **Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza**
- I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, **si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi**, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Legge 12 Ottobre 1993 n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

- **Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza**
- I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Legge 12 Ottobre 1993 n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

- **Art. 4. Divieto di discriminazione**
- Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
- I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
- Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Legge 40, la ratio della obiezione di coscienza

1. La tutela della vita

- Nella ART il tasso di mortalità embrionale supera il 90% ed è nettamente più elevato rispetto a qualsiasi stima di mortalità embrionale nella procreazione naturale.

2. La tutela della dignità della nuova vita

- Nella ART si stabilisce un'asimmetria tra i generanti ed il generato che oggettivamente è ridotto a prodotto tecnologico.

Legge 40/2004 (art. 16)

- Il personale sanitario e
- Dichiarazione preventiva
- Inviata al Direttore ospedaliera, al Presidente dell'USL, (p.c. al Presidente dell'Ordine del personale di appartenenza)
- Entro 3 mesi da entrata in vigore della legge → effetto immediato
- Oltre tale termine → decorrenza dopo un mese
- Sempre revocabile da parte dell'interessato
- Esonera l'interessato dal compimento delle “procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza”
- Non esonera dalla “assistenza antecedente e conseguente all'intervento”
- La regione garantisce le prestazioni attraverso la mobilità del personale

Punti critici:

Esami preparatori all'intervento
Definire i **confini** tra le attività specifiche e necessarie per l'IVG (Aborto medico) e quelle di assistenza antecedente e conseguente all'IVG

Legge 40, i confini dell'obiezione: L'assistenza

1. “Specificamente e necessariamente”

- L'obiettore ha diritto a non partecipare ad ogni attività che configuri queste due caratteristiche

2. “Antecedente e conseguente all'intervento

- L'obiettore ha diritto a non assistere la riproduzione artificiale (esami pre-procedura), ma deve sempre assistere la donna (igiene, alimentazione, altri disturbi) e, dopo il trasferimento in utero dell'embrione, il bambino.

La deontologia

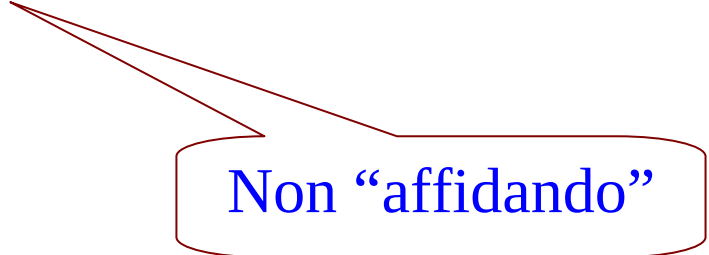
- L'istanza etica è sempre stata fatta propria dalla normativa deontologica: il medico agisce “*in scienza e coscienza*”.

I MEDICI



Cod. deontologia medica Ordine dei Medici di Torino, 1948

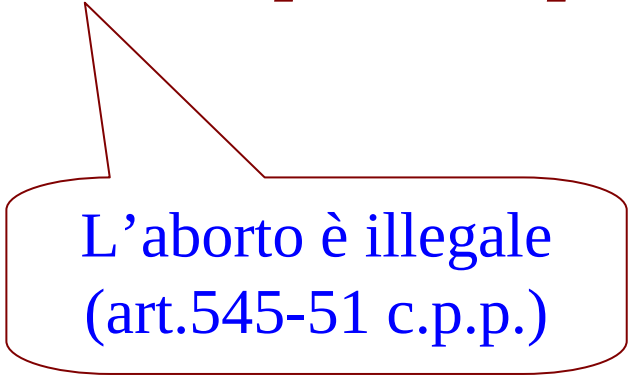
- *“Se il medico, in ragione delle proprie convinzioni, ritiene che gli sia proibito consigliare l’aborto, egli può ritirarsi, lasciando ad altri la continuità della cura”*



Non “affidando”

I Cod. deontologia medica italiano (1954)

- *Non si menziona l'obiezione di coscienza per l'aborto terapeutico per la madre.*



L'aborto è illegale
(art.545-51 c.p.p.)

IL FARMACISTA



Per i farmacisti

- il nuovo codice deontologico 2007 all'art. 3 ricorda che il farmacista deve:

“operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita”.

Per i farmacisti

- *“I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile (...)”.*
- R.D. 30-09-1938, n. 1706, Regolamenti, Art. 38.

Obiezione di Coscienza alla
prescrizione di contraccettivi

Perché il rifiuto di prescrizione è possibile:

1) la vita del concepito

- Indicazione (contraccettivi) $\neq$ Meccanismo d'azione (antinidatori)
- Alcuni prodotti possono agire con meccanismi post-concezionali (Estro-progestinici, IUD, LNG, Ulipristal)
- La trasformazione semantica del concepimento inteso come impianto si è verificata proprio per dissimulare i problemi etici sollevati da alcuni presidi.

Conception: la trasformazione semantica

- **1959:** *“Whether eventual control of implantation can be reserved the social advantage of being considered to prevent conception rather than to destroy an established pregnancy could depend upon something so simple as a prudent habit of speech.”*

[Swedish researcher Bent Boving, at a 1959 Planned Parenthood/Population Council symposium]

Conception: la trasformazione semantica

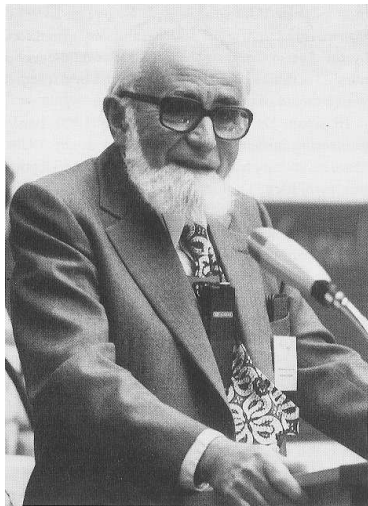
- **1962:** *“if it turns out that these intrauterine devices operate as abortifacients, not only the Catholic Church will be against them, but Protestant churches as well.”*

[Dr. Mary Calderone, discussion, Mechanisms of Contraceptive Action," in Intrauterine Contraceptive Devices: Proceedings of the Conference, held April 30-May 1, 1962, New York City, ed. C. Tietze and S. Lewitt,

published by Excerpta Medica Foundation, 110.]



Conception: la trasformazione semantica



- **1964:** “*not to disturb those people for whom this is a question of major importance ... if a medical consensus develops and is maintained that pregnancy, and therefore life, begins at implantation, eventually our brethren from the other faculties will listen.*”
[Christopher Tietze. Proceedings of the Second International Conference, Intra-Uterine Contraception, held October 2-3, 1964, New York City, ed. Sheldon Segal, et al., International Series, Excerpta Medica Foundation, No. 86, page 212.]
- **1965:** “*Conception is the implantation of a fertilized ovum*” [ACOG Terminology Bulletin, Terms Used in Reference to the Fetus, Chicago, American College of Obstetrics and Gynecology, No. 1, September 1965.].

Perché il rifiuto di prescrizione è possibile:

2) l'alternativa dei consultori

- [LEGGE 29 luglio 1975 n. 405](#)
- Istituzione dei consultori familiari
- **Art. 1**
- Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:
 - a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
 - b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
 - c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
 - d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Perché il rifiuto di prescrizione è possibile:

3) prescrizione in scienza e coscienza

- “La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico [...] In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo [...]” (art. 13)
- Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento. (art. 22).

La nota del presidente FNOMCeO Amedeo Bianco del Dic. 2006

- Pur essendo tale “clausola di coscienza” concetto più sfumato rispetto all’obiezione di coscienza, riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico solo nei casi di aborto e servizio militare, cioè di quei casi in cui l’azione del singolo è diretta alla soppressione della vita, tuttavia sul piano sostanziale costituisce diritto assimilabile a quello proveniente dall’obiezione di coscienza e trova la sua consacrazione nella disposizione di cui all’art. 19 del Codice di deontologia medica del 1998.
- *Il medico “debba provvedere nell’ambito delle proprie responsabilità affinché la richiedente possa accedere con tempi e modalità appropriate alla prescrizione”.*

Obiezione di coscienza

Il Comitato Nazionale per la bioetica (28.5.2004)

- *“Sulla base di queste premesse, ritenuta unanimemente da accogliersi la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di LNG, si è svolta all’interno del CNB un’ampia discussione sulle motivazioni di tale possibilità, configurandosi unanimità sul fatto che il medico il quale non intenda prescrivere o somministrare il LNG in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione abbia comunque il diritto di appellarsi alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione (cfr. p. es. Corte cost. n. 35/1997), e dunque a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame”.*
- *“Sarà in ogni caso dovere del medico, quali che siano le sue opinioni, fornire alla donna un’informazione completa circa il ricorso ai prodotti in oggetto e ai loro possibili meccanismi di azione”.*

Obiezione di coscienza

Il Comitato Nazionale per la bioetica (2004)

Postilla:

I professori Cinzia Caporale, Salvatore Amato, Luisella Battaglia, Lorenzo d'Avack, Giancarlo Umani Ronchi, Demetrio Neri, Carlo Flamigni, Renata Gaddini, Annalisa Silvestro, Vittorio Mathieu, Alberto Piazza, Michele Schiavone, Mauro Barni, Isabella M. Coghi, Pasqualino Santori, Livia Pomodoro, Tullia Zevi [...]

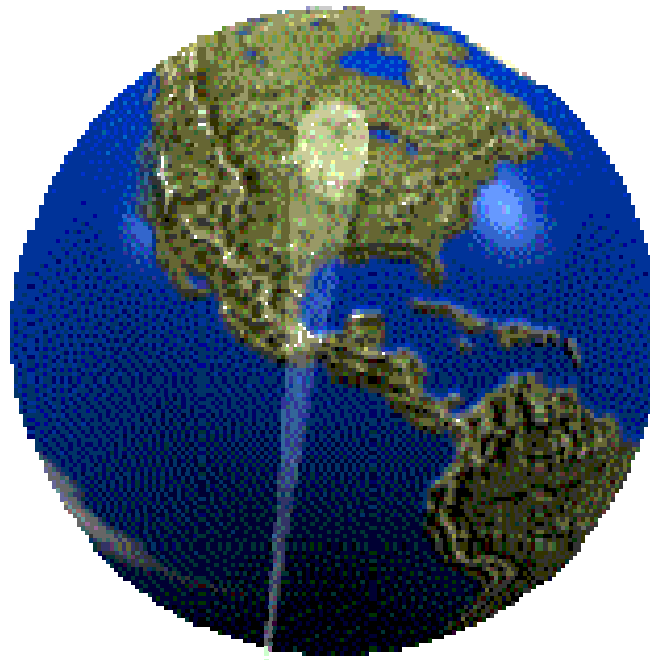
[...] rilevano che l'eventuale ampliamento della libertà del medico non è scevro di conseguenze per la possibilità da parte delle donne di accedere senza disagi aggiuntivi al principio farmacologico in questione;

invitano quindi le Autorità e Istituzioni competenti, anche ai sensi dell'art. 117, lettera m della Costituzione italiana, a vigilare ed eventualmente provvedere affinché su tutto il territorio nazionale l'esercizio della “clausola di coscienza” da parte dei medici operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale non implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali a carico delle donne.

Obiezione di “scienza”

- Il medico non è tenuto a prescrivere allorquando ritenga che:
 - Manchino le necessarie informazioni anamnestiche
 - Manchino le condizioni per un autentico consenso informato
 - Ritenga che nel caso specifico il rapporto rischio/beneficio sia sfavorevole
- Il medico non deve prescrivere allorquando non sia presente la paziente per poterla visitare.
- Il medico ha il diritto di potere richiedere ulteriori accertamenti (ecografia, verifica della presenza di spermatozoi in vagina e nella cervice) ed eventuali consulenze prima della prescrizione.

Uno sguardo agli altri paesi



1967: The Abortion Act (UK)

- Clausola di coscienza: il medico può rifiutarsi di partecipare all'aborto, ma è obbligato in caso di pericolo per la vita della donna.
- *Section 4(1), the Abortion Act 1967: "no person shall be under any duty . . . to participate in treatment authorised by this Act to which he has a conscientious objection."*

British Medical Association

- **Linee-Guida:**
- Il medico obietttore ha il dovere di **indirizzare** la donna ad un altro medico e le **procedure** preliminari, quali la registrazione del paziente, sono accessorie all'aborto e sono da considerare escluse dalla clausola.
- Quindi i medici sono obbligati ad intervenire nell'assistenza pre-operatoria.

General Medical Council (UK)

- **Linee-Guida** 2007 “Personal Beliefs and Medical Practice”:
- **Par. 21:** *“Se un paziente ti chiede di effettuare, informare, o indirizzarlo verso un trattamento o una procedura che non è per altre ragioni proibita, ma verso cui tu hai un’obiezione di coscienza, tu **non sei tenuto ad affidare il paziente direttamente ad un altro medico. Piuttosto, devi assicurarti che il paziente abbia sufficienti informazioni per esercitare il loro diritto di vedere un altro medico col quale possano discutere la loro situazione. Nel decidere se il paziente a “sufficienti informazioni”, devi esplorare col paziente quali informazioni egli abbia già, o di quali abbia bisogno.”***

General Medical Council (UK)

- Linee-Guida 2007 “Personal Beliefs and Medical Practice”:
- **Par. 22:** *“Nelle circostanze descritte nel paragrafo 21, se il paziente non può subito accordarsi per vedere un altro medico **devi assicurarti che l’accordo sia preso, senza ritardo, con un altro medico affinché lo prenda in carico nell’assistenza.** Non devi ostacolare il paziente nell’accesso ai servizi o lasciarlo senza sapere dove rivolgersi. Qualsiasi siano le tue convinzioni personali circa la procedura in questione, devi essere rispettoso della dignità e delle opinioni del paziente.”*

ACOG Committee Opinion, Nov. 2007

- **The Limits of Conscientious Refusal in Reproductive Medicine**

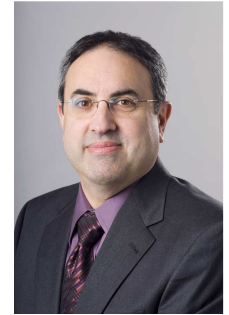
- *“I medici e gli altri operatori sanitari hanno il **dovere d’inviare** il paziente in un tempo adeguato ad altri operatori se non si sentono in coscienza di fornire i servizi riproduttivi standard richiesti dal paziente.*

- *I **medici con obiezioni morali o religiose** dovrebbero sia **esercitare in prossimità di individui che non condividono le loro idee**, sia **assicurarsi del funzionamento del processo d’indirizzo**”.*

ABOG, gennaio 2008

- **ABOG**, l'ente per la certificazione dei ginecologi, vara un nuovo regolamento che vincola la certificazione dei ginecologi all'adesione dell'accettazione delle opinioni del comitato etico ACOG.
- *The American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists (AAPLOG)* scrive il 20 gennaio alla ABOG: “Questa è una rozza prova di forza per mutilare e in definitiva eliminare dalla professione quei medici che mantengono una convinzione di coscienza della santità della vita umana e rifiutano di prendere parte, indirizzare, alla elettiva e deliberata soppressione di una vita umana non ancora nata”.

Il segretario alla salute USA



- Il segretario alla salute, Mike Leavitt, scrive al direttore esecutivo della ABOG, Norman F. Gant, la sua preoccupazione circa la possibile minaccia arrecata dalle politiche della ABOG e della ACOG di attentare alla possibilità di obiezione di coscienza per i ginecologi, avvertendo le due associazioni che se impedivano l'esercizio dell'obiezione di coscienza avrebbero violato le leggi federali contro la discriminazione.
- Le due associazioni hanno risposto assicurando che il tema dell'obiezione di coscienza non sarebbe rientrato nelle procedure di certificazione, la ACOG, chiedendo al comitato di riconsiderare la posizione *assunta*. http://www.acog.org/from_home/publications/ethics/co385.pdf

Nuova Zelanda: Contraception, Abortion Act (1977)

- **46. Obiezione di coscienza**

(1) Indipendentemente da qualsiasi cosa in ogni altro decreto, o norma di legge, o condizioni di qualsiasi codice o contratto (di impiego o altro), nessun medico, infermiere, o altra persona sarà sottoposto ad alcun obbligo:

- (a) Di effettuare o assistere nella pratica di un aborto o qualsiasi intervento fatto o da farsi allo scopo di rendere il paziente sterile.
- (b) inserire, o assistere nell'inserimento, o fornire, o somministrare, o assistere nella somministrazione di qualsiasi contraccettivo, o nell'offrire, o dare alcuna informazione relativa alla contraccezione.
- (c) se egli obietta per motivi di coscienza.

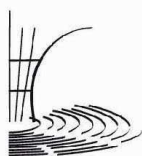
Nuova Zelanda: Contraception, Abortion Act (1977)

- **46. Obiezione di coscienza**
- (2) Sarà illegale per qualsiasi datore di lavoro.
- (a) Negare a qualsiasi impiegato o potenziale impiegato qualsiasi impiego, alloggio, bene, servizio, diritto, titolo, privilegio, o beneficio solamente perché quell'impiegato o potenziale impiegato obietta per motivi di coscienza di fare qualsiasi atto descritto nella sottosezione (1) o in questo paragrafo, o
- (b) Fare la promessa o la concessione ad ogni dipendente o potenziale dipendente di qualsiasi impiego, alloggio, bene, servizio, diritto, titolo, privilegio, o beneficio a condizione che altra persona faccia, o accordi di fare qualsiasi cosa riferita in quel sotto-paragrafo.

Nuova Zelanda: Contraception, Abortion Act (1977)

- **46. Obiezione di coscienza**
- (3) Ogni persona che soffra qualsiasi perdita in ragione di qualsiasi atto o omissione resa illegale nel sotto-paragrafo (2) di questo paragrafo avrà diritto al risarcimento dei danni patiti dalla persona responsabile dell'atto o dell'omissione
- (4) Niente in questo paragrafo limita o o influisce su quanto previsto nel paragrafo 5.

Consiglio d'Europa: 7-10-2010



Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

<http://assembly.coe.int>



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Doc. 12347
20 July 2010

“Il diritto all’obiezione di coscienza nel campo delle cure mediche legittime”

Report¹

Social, Health and Family Affairs Committee

Rapporteur: Ms Christine McCafferty, United Kingdom, Socialist Group

Consiglio d'Europa: 7-10-2010

- Tra i maggiori cambiamenti introdotti, rispetto alla versione originaria del documento:
 - cancellazione del richiamo all'obbligo per i medici di informare i pazienti su tutte le opzioni di cura disponibili, indipendentemente dal fatto che tali informazioni possano indurre il paziente a seguire una cura a cui l'operatore sanitario obietta.
 - Aggiunta di un paragrafo: *“nessuna persona o ospedale o istituzione può essere obbligata o ritenuta responsabile o discriminata se rifiuta per qualsiasi motivo di eseguire o assistere un aborto, anche quello spontaneo, interventi di eutanasia o un altro atto che possa causare la morte di un feto o di un embrione”*.

TAR Bari, Sentenza 14/09/2010, n. 3477

- Nella procedura selettiva per il potenziamento della dotazione organica dell'A.S.L. relativa all'assistenza del percorso di nascita, è illegittima la clausola c.d. "espulsiva" di dotare i consultori esclusivamente di personale che non abbia prestato obiezione di coscienza.

Obiezione di coscienza: il muro del ghetto



Il ghetto è la prima tappa della persecuzione





Grazie !

L'obiezione di coscienza in sanità

Renzo Puccetti

European Medical Association – Research Unit

Modena, 3 novembre 2010